



Comune di Foggia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

(Delib. C. C. del 14.03.1997 n. 306 – Delib. C. C. del 04.11.1998 n. 689)

Capo I PRINCIPI GENERALI

art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

art. 2 Riparto di competenze

1. La Giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale, definisce il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi da raggiungere ed affidando le dotazioni necessarie ai Dirigenti dei servizi interessati.
2. Con il medesimo atto la Giunta comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, formula i programmi da attuare ed i criteri di priorità cui attenersi.
3. I Dirigenti sono responsabili delle dotazioni loro assegnate per le finalità del presente regolamento in attuazione degli indirizzi e delle direttive di cui al comma precedente; istruiscono le domande indirizzate al Sindaco, al quale trasmettono le risultanze istruttorie per le determinazioni della Giunta.

art. 3 Modalità di richiesta

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici, redatte sulla base di modelli predisposti dai Dirigenti, devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici individuali riferiti all'ambito della sicurezza sociale, vanno indirizzate al Sindaco e presentate alla Circoscrizione di appartenenza, specificatamente al Servizio di assistenza sociale ivi decentrato.

art. 4

Soggetti ammissibili

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta a favore di:
 - a) persone residenti nel Comune;
 - b) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
 - c) organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge regionale 16 marzo 1994 n. 11;
 - d) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - e) enti privati, associazioni riconosciute, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della comunità locale;
 - f) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della comunità locale e la cui costituzione risulti avvenuta almeno un anno prima della richiesta dell'intervento;
 - g) associazioni religiose, caritative e movimenti ecclesiali.
2. In casi particolari adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative d'interesse ultralocale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali o economici.
3. Sono vietati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659, i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche indirettamente, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative, di parlamentari, di consiglieri regionali, provinciali e comunali, di candidati alle predette cariche, di raggruppamenti interni dei partiti politici nonché di coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

art. 5

Condizioni generali di ammissione per persone fisiche

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e l'intervento richiesto.
2. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e per gli effetti dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114, del reddito familiare nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.
3. Non sono ammissibili a contributo i soggetti che beneficiano di sussidi finanziari per lo stesso intervento da parte di altri enti pubblici o privati.

art. 6

Condizioni generali di ammissione per persone giuridiche ed altri

1. I soggetti di cui all'art. 4 primo comma lett. b), c), d), e), f) e g)¹ che intendono ottenere la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, devono presentare l'istanza di

¹ Comma così modificato con deliberazione di CC 4 nov. 1998 n. 689

concessione, a pena di irricevibilità, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dello statuto; inoltre, per le organizzazioni di volontariato certificato di iscrizione nel registro di cui all'art. 2 della L.R. 11/1994 e per le cooperative sociali certificato di iscrizione nel registro prefettizio;
 - b) copia dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
 - c) rendiconto della gestione precedente;
 - d) programma delle attività da realizzarsi nel nuovo anno;
 - e) certificato di iscrizione all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 44 dello Statuto comunale;
 - f) ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria dal Dirigente del settore competente.
2. I soggetti di cui all'art. 4 primo comma lett. b), c), d), e) f) e g)² che intendono ottenere la concessione di un intervento finanziario quale concorso per la realizzazione di una singola manifestazione o iniziativa non compresa nel programma ordinario delle attività annuali, devono presentare l'istanza di concessione, a pena di irricevibilità, almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione o iniziativa, corredata dalla seguente documentazione:
- a) copia dello statuto; inoltre, per le organizzazioni di volontariato certificato di iscrizione nel registro di cui all'art. 2 della L.R. 11/1994 e per le cooperative sociali certificato di iscrizione nel registro prefettizio;
 - b) copia dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
 - c) rendiconto della gestione precedente;
 - d) programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - e) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle con la espressa indicazione dei mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa medesima;
 - f) ulteriore documentazione ritenuta utile dal Dirigente ai fini dell'istruttoria.
3. I preventivi e i rendiconti di attività, manifestazioni o iniziative per i quali viene richiesto il contributo comunale, non devono comprendere le prestazioni dei componenti dell'associazione o dell'ente organizzatore e di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano volontariamente, nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore dispone.

art. 7

Modalità di erogazione del contributo

1. Per gli interventi di cui all'art. 5, con il provvedimento di assegnazione può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso nella misura massima del 75%.
2. In tal caso l'erogazione del saldo della somma assegnata viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta.
3. Se questa risulta minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
4. Per gli interventi nel settore dell'assistenza e sicurezza sociale si applicano le disposizioni di cui all'art. 12.
5. Per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 6, l'erogazione del contributo finanziario avviene per il 75% nel secondo trimestre dell'esercizio al quale gli

² Comma così modificato con deliberazione di CC 4 nov. 1998 n. 689

stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto.

6. Per gli interventi di cui al secondo comma dell'art. 6, l'erogazione del contributo finanziario assegnato viene disposta per il 50% entro dieci giorni dalla conclusione della manifestazione e per il rimanente 50% entro sessanta giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto con accluse le copie dei documenti giustificativi delle spese.
7. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
8. In caso contrario, il beneficiario del contributo è tenuto a restituire la somma ricevuta; la mancata restituzione, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, comporta l'esclusione del soggetto da qualsiasi ulteriore beneficio.
9. I beneficiari dei contributi finalizzati alla realizzazione di manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune. In particolare, la dicitura "*Con il contributo del Comune di Foggia*" deve essere inserita con caratteri chiari nella parte superiore dei manifesti e del materiale pubblicitario in uno spazio non inferiore ad un sesto delle dimensioni degli stessi.

art. 8

Patrocinio comunale

1. Si intende per patrocinio comunale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge o da regolamenti, in materia di pubbliche affissioni.
2. Le istanze di patrocinio devono contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il suo costo complessivo.
3. Il patrocinio viene concesso dalla Giunta previa valutazione dell'istanza sulla base dei seguenti criteri:
 - a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
 - b) rilevanza nell'ambito dei settori d'intervento di cui al presente regolamento;
 - c) assenza di fini di lucro.
4. La concessione del patrocinio comporta per il richiedente l'onere di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Foggia*".

art. 9

Settori d'intervento

1. I settori nell'ambito dei quali si possono concedere finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse disponibili, sono i seguenti:
 - a) sicurezza sociale;
 - b) attività culturali, educative e sportive;
 - c) sviluppo economico ed ambiente.

Capo II SICUREZZA SOCIALE

art. 10

Ambiti d'intervento

1. Gli interventi di sicurezza sociale sono finalizzati a:
 - a) sostegno e tutela della famiglia;
 - b) protezione e tutela dell'infanzia, dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) protezione e tutela degli anziani;
 - d) sostegno e tutela degli inabili;
 - e) promozione dell'inserimento e dell'integrazione sociale e lavorativa degli handicappati;
 - f) sostegno in situazioni di patologie croniche ed invalidanti;
 - g) prevenzione e recupero delle tossicodipendenze e dell'alcolismo;
 - h) prevenzione e reinserimento sociale di soggetti a rischio di emarginazione o devianza;
 - i) soccorso a persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
 - l) solidarietà sociale in favore di immigrati e nomadi;
 - m) promozione donazione del sangue e degli organi;
 - n) protezione civile;
 - o) sostegno della ricerca medico-scientifica.

art. 11

Modalità di attuazione

1. Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo, il Comune provvede, oltre che attraverso la costituzione di specifiche Istituzioni comunali, mediante:
 - a) la valorizzazione e lo sviluppo degli organismi pubblici e privati che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente articolo;
 - b) la valorizzazione e lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui al precedente articolo;
 - c) interventi diretti a favore di persone sole o singoli nuclei familiari in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle Istituzioni o delle associazioni di cui alle lettere precedenti.

art. 12

Interventi a favore di persone giuridiche ed altri

1. I contributi per le finalità di cui ai punti a) e b) dell'art. 11 sono concessi previa valutazione:
 - a) delle caratteristiche organizzative e qualitative dei soggetti richiedenti;
 - b) della tipologia degli interventi effettuati;
 - c) dei risultati conseguiti.

art. 13

Interventi a favore di persone fisiche

1. I contributi per le finalità di cui al punto c) dell'art. 11 possono essere assegnati soltanto ai soggetti assistibili, considerandosi tali le singole persone o i singoli nuclei familiari residenti nel territorio comunale che versino in stato di bisogno economico, fatta salva l'applicazione della normativa sul domicilio di soccorso.

2. Il criterio per la valutazione dello stato di bisogno economico è determinato dal parametro monetario, per una persona che vive sola, corrispondente all'importo della pensione sociale in riferimento all'Ente erogatore³.
3. Qualora il nucleo familiare sia composto da più persone, lo stato di bisogno viene determinato con il metodo a scalare, aggiungendo alla cifra stabilita per il primo componente quote proporzionali decrescenti nel modo seguente:
 - a) secondo componente: 40%;
 - b) terzo componente e seguenti: 20% per ogni componente.
4. I redditi, a qualunque titolo percepiti, riferiti a tutti i membri del nucleo familiare, si cumulano ai fini del calcolo del reddito del richiedente.
5. (abrogato)⁴
6. Le istanze di contributo sono istruite dal Servizio di assistenza sociale della Circoscrizione competente osservando l'ordine cronologico di presentazione ad eccezione di casi d'urgenza segnalati per iscritto dalla magistratura o da enti o da istituzioni pubbliche.

art. 14

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi finanziari del Comune nel settore della sicurezza sociale possono avere, in relazione ai fondi disponibili, carattere continuativo o straordinario, e consistono in:
 - a) assistenza economica di base;
 - b) assistenza economica straordinaria finalizzata al superamento di particolari difficoltà;
 - c) interventi finanziari per la fruizione di servizi.

art. 15

Assistenza economica di base

1. L'assistenza economica di base consiste nell'erogazione di contributi mensili in danaro a favore di persone sole o di nuclei familiari inabili a proficuo lavoro che versino in stato di bisogno.
2. L'erogazione del contributo è limitata al periodo strettamente necessario entro il quale sussista lo stato di bisogno e scade, in ogni caso, al termine dell'anno solare.
3. La fruizione di assistenza economica di base esclude ogni altro intervento economico.

art. 16

Assistenza economica straordinaria

1. L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di contributi in denaro in favore di persone sole o nuclei familiari che non siano in grado di fronteggiare spese derivanti da situazioni di fatto⁵.
2. L'assistenza economica straordinaria di cui al presente articolo, in ogni caso, può essere concessa una sola volta nell'arco dell'anno solare e comunque fino all'importo massimo determinato annualmente dalla Giunta comunale in relazione al reddito familiare del beneficiario.

³ Comma così modificato con deliberazione di CC 4 nov. 1998 n. 689

⁴ Comma abrogato con deliberazione di CC 4 nov. 1998 n. 689

⁵ Comma così modificato con deliberazione di CC 4 nov. 1998 n. 689

art. 17

Interventi finanziari per la fruizione di servizi

1. L'intervento del Comune per la fruizione di servizi consiste nell'assunzione, parziale o totale, anche a carattere continuativo, del costo dei servizi che risultassero indispensabili al superamento di difficoltà oggettive, condizionanti una equilibrata crescita globale della persona o una adeguata organizzazione di vita familiare riferita a situazioni tutorie di minori, di portatori di handicap, di anziani, di soggetti esposti a rischio di emarginazione o devianza.
2. I servizi cui di norma si fa riferimento sono quelli a carattere formativo-educativo, socio-ricreativo, motorio-riabilitativo, di assistenza domiciliare, di accoglienza, di affidamento familiare o a comunità o ad istituti educativo-assistenziali o a case di riposo o a case protette.
3. L'intervento finanziario, di norma disposto in forma integrativa, è correlato alla capacità reddituale familiare del soggetto destinatario e degli obbligati al mantenimento secondo quanto stabilito annualmente dalla Giunta comunale per ciascun tipo servizio.

Capo III

ATTIVITÀ CULTURALI, EDUCATIVE E SPORTIVE

art. 18

Attività culturali

1. Gli interventi per la promozione e il sostegno di attività ed iniziative nei settori cultura, turismo, e spettacolo, sono finalizzati a:
 - a) attività di ricerca e di divulgazione culturale e formativa;
 - b) attività teatrali, musicali, cinematografiche, artistiche e di danza;
 - c) attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, delle biblioteche, delle pinacoteche, dei musei ed archivi nonché delle tradizioni storiche, folcloristiche, culturali e di religiosità popolare;
 - d) scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) convegni, mostre e pubblicazioni;
 - f) istituzione di borse di studio.
2. I benefici - che possono consistere anche nell'utilizzo gratuito di strutture comunali - sono concessi dalla Giunta previo parere non vincolante della competente commissione consiliare sulla effettiva rilevanza dell'attività già svolta e di quella programmata nonché dell'interesse che quest'ultima riveste per la comunità locale.

art. 19

Attività educative

1. Gli interventi per la promozione e il sostegno delle attività educative sono diretti a rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio e sono finalizzati a:
 - a) dotazione di supporti (libri trascritti in braille, ecc.) e di attrezzature (elettroniche, tecniche, scientifiche, musicali, audiovisivi, ecc.) per il decondizionamento socio-psico-pedagogico e culturale degli handicappati e dei disabili, al fine di favorirne l'integrazione mediante l'inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie;
 - b) provvidenze per gli alunni bisognosi frequentanti le scuole dell'obbligo;
 - c) contributi per l'acquisto di materiale didattico e di libri di testo in favore di alunni bisognosi;

- d) contributi per posti in convitto a favore di studenti bisognosi;
 - e) iniziative per l'eliminazione dell'evasione scolastica e dell'abbandono;
 - f) iniziative per l'eliminazione delle cause di devianza e di disadattamento sociale, prevenzione dell'uso della droga e rimozione delle cause di delinquenza minorile connesse alla mancata fruizione del diritto allo studio;
 - g) attività parascolastiche ed extrascolastiche integrative di quelle promosse dallo Stato per l'attuazione della scuola a tempo pieno.
2. Gli interventi di cui alla lett. a) del precedente comma riguardano anche gli handicappati inseriti nelle strutture di formazione professionale e possono altresì ricomprendere attività di preapprendimento per il recupero o lo stimolo di abilità manuali e pratiche strettamente funzionali e propedeutiche per il successivo inserimento dei soggetti handicappati nelle attività di formazione professionale.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo la Giunta può avvalersi dell'opera dei Consigli di circolo e di istituto anche mediante l'assegnazione agli stessi dei fondi necessari. In tal caso i Consigli di circolo e di istituto hanno l'obbligo di trasmettere i relativi atti contabili per l'esercizio del potere di vigilanza e controllo da parte della Giunta.

art. 20

Attività sportive e ricreative

1. Gli interventi per la promozione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero sono principalmente finalizzati a:
- a) sostegno di società o associazioni che promuovono e curano la pratica di attività sportive dilettantistiche e la sua diffusione;
 - b) sostegno di società o associazioni che curano la pratica di attività fisico-motorie per anziani o handicappati;
 - c) sostegno di società o associazioni che effettuano attività di animazione e di ricreazione.
2. Nella domanda di concessione deve in particolare essere indicato il numero complessivo dei partecipanti alle iniziative.

Capo IV

SVILUPPO ECONOMICO ED AMBIENTE

art. 21

Sviluppo economico

1. Gli interventi per la promozione, il sostegno e la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione locale sono finalizzati a :
- a) manifestazioni, sia sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine delle comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali;
 - d) contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

- e) contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

art. 22

Tutela dei valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati a:
 - a) sostegno dell'attività di associazioni che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

art. 23

Pubblicità e trasparenza

1. La Giunta comunale determina le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.
2. I modelli di domanda, diversificati in base al tipo di intervento, sono predisposti dai Dirigenti dei servizi competenti.
3. Gli atti relativi alla concessione di benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
4. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

art. 24

Albo dei beneficiari di provvidenze

1. E' istituito presso la Segreteria Generale l'*Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica* di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 e successive modificazioni.
2. Nell'albo vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
3. Nell'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:
 - a) estremi del beneficiario ed indirizzo;
 - b) tipo e quantificazione delle provvidenze;
 - c) estremi della delibera di concessione;
 - d) disposizioni legislative e regolamentari sulla base delle quali hanno avuto luogo le erogazioni.
4. La registrazione nell'albo deve avvenire entro 15 giorni dalla data della delibera che dispone la concessione delle provvidenze.
5. L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno.

6. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione e l'accesso allo stesso è espressamente incaricato un funzionario dipendente col compito di adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.
7. Ogni cittadino può consultare liberamente l'albo dei beneficiari di provvidenze di cui al presente articolo.

art. 25

Applicazione del regolamento

1. Il Segretario Generale è tenuto a vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni contenute nel presente regolamento e a svolgere le funzioni di coordinamento amministrativo generale impartendo le necessarie disposizioni.

art. 26

Verifica del regolamento

1. Almeno una volta ogni due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio comunale verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta le modificazioni ritenute necessarie.

art. 27

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti statali e regionali vigenti oltre che dello Statuto comunale e, se compatibili, degli altri regolamenti comunali vigenti.

art. 28

Norma transitoria

1. Fino alla attivazione dell'Albo delle Associazioni di cui all'art. 44 dello Statuto comunale, non si applica la *lettera e)* del primo comma dell'art. 6 del presente regolamento.

art. 29

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento, dopo la presa d'atto da parte della Sezione di Foggia del Co.Re.Co., viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine.
2. Il presente regolamento viene inserito, a cura del Segretario Generale, nella *Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune di Foggia*.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente regolamento e di farlo osservare come atto normativo del Comune di Foggia.